

Repertorio n. 1267

Raccolta n. 921

MODIFICAZIONE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato

a Modica (RG)

il **30 luglio 2020**

n. **1827**

Serie 1T

Esatti € 0,00

L'anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di luglio,

alle ore diciotto e minuti trenta

(23 luglio 2020)

in Pozzallo (RG), presso il mio studio sito alla via Magenta n

30, davanti a me dottor Gabriele Fanti, notaio in Pozzallo,

iscritto nel collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa

e Modica

è presente

- **Spadaro Maria Carmela**, nata a Ispica il 05 gennaio 1965 e

residente ad Ispica in via Delle Nazioni n 11.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, agendo come essa afferma nella sua qualità di Presiden-

te del Comitato Direttivo e legale rappresentante dell'orga-

nizzazione di volontariato: "Associazione Volontari sostegno

disabili" O.N.L.U.S., con sede in Ispica, via Socrate ang. Via

Trieste, iscritta nel registro generale delle organizzazione

del volontariato Regione Siciliana al n 607 con D.D.G. n 4360

del 09/12/2002, codice fiscale 90013240883, mi richiede di ri-

cevere il verbale dell'assemblea straordinaria degli associati

della predetta associazione, che mi dichiara essere stata qui

convocata, in seconda convocazione, per questo giorno, luogo

ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

	Ordine del giorno	
	1° <i>"Modifica dello Statuto Sociale e adeguamento alla Riforma del Terzo Settore;</i>	
	2° <i>"Rinnovo cariche Sociali";</i>	
	3° <i>"Varie ed eventuali"</i>	
	Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue:	
	"Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 10 dello statuto dell'associazione, la comparente, la quale dichiara l'assemblea aperta alle ore diciotto e minuti quaranta-	
	cinque ed	
	accerta e constata:	
	- che l'assemblea Straordinaria degli associati è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, preso la sede dell'associazione, per il giorno 22 luglio alle ore 9:30 ed in	
	seconda convocazione per questo luogo e giorno alle ore diciotto e minuti trenta, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 8 dello Statuto vigente;	
	- che l'assemblea non si è potuta validamente costituire in prima convocazione in quanto non è intervenuta almeno la metà dei suoi componenti, come richiesto dall'art. 8 del vigente statuto e dall'art. 101, comma 2, dlgs. 117/2017 e successive proroghe;	
	- che sono oggi presenti, di persona o per delega che resta acquisita agli atti dell'associazione, tutti gli associati, le cui generalità sono riportate nell'elenco degli intervenuti	
	- 2 -	

	che mi consegna e, previa dispensa dalla lettura avutane dalla	
	comparente, viene da me notaio allegato al presente verbale	
	sotto la lettera "A";	
	- che pertanto, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto l'assemblea	
	degli associati è regolarmente costituita in seconda convoca-	
	zione e può quindi legittimamente discutere e deliberare sul	
	sovrà esteso ordine del giorno.	
	DISCUSSIONE:	
	Prende la parola il presidente il quale, autorizzato dai pre-	
	senti alla trattazione unitaria dei punti del sovrà esteso or-	
	dine del giorno, in relazione al primo punto posto all'ordine	
	del giorno, comunicata ai soci la necessità di: modificare	
	l'oggetto e le finalità dell'associazione, la denominazione	
	dell'Associazione ed in genere attuare i contenuti di cui alla	
	normativa del Decreto legislativo 117 del 2017, ("Codice del	
	Terzo Settore") e delle norme del Codice civile in tema di as-	
	sociazioni, e di adottare un nuovo testo dello statuto socia-	
	le, procede all'esposizione dettagliata delle modifiche intro-	
	dotte dal nuovo testo dello statuto sociale proposto ai soci e	
	agli stessi prima d'oggi consegnato in visione.	
	Il Presidente propone di rinominare l'Associazione Volontari	
	Sostegno Disabili - (in breve Vo.S.Di. -ONLUS)", in Associa-	
	zione "Volontari Operatori Servizi Di Inclusione - Organizza-	
	zione di Volontariato (in breve V.O.S.D.I. - ODV)" dalla data	
	di iscrizione al RUNTS. La denominazione così come indicata,	
	- 3 -	

	non modificherà foneticamente la indicazione in sigla della	
	denominazione sociale, che rimarrà V.O.S.D.I.	
	Il Presidente specifica che le modifiche statutarie decorre-	
	ranno dall'avvenuta istituzione del registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore (RUNTS) e dall'avvenuta iscrizione	
	dell'Associazione nell'apposita sezione di questo. L'acronimo	
	ETS o l'indicazione Organizzazione di Volontariato dovranno	
	essere inseriti nella denominazione sociale; pertanto dal mo-	
	mento dell'iscrizione nel RUNTS la denominazione dell'associa-	
	zione sarà Volontari Operatori Servizi Di Inclusione (in breve	
	V.O.S.D.I. OdV")- come indicato all'art. 1 del proposto nuovo	
	Statuto.	
	Il Presidente relaziona all'Assemblea la proposta delle prin-	
	cipali modifiche statutarie e dell'adeguamento dello Statuto	
	relativo all'oggetto, alle finalità e ad aspetti eminentemente	
	giuridici e tecnici della natura dell'Associazione. In parti-	
	colare oltre alle modifiche apportate all'art. 1, relativo al-	
	la denominazione, sede e durata e agli artt. 2,3,4 relativi	
	all'osservanza, all'efficacia e interpretazione del nuovo Sta-	
	tuto, propone di riformulare il testo dello Statuto sociale	
	precisando anzitutto le finalità cui tende l'organizzazione e	
	le attività che si propone di svolgere, così come definite	
	della normativa di legge elencate nei vari punti del comma 3	
	del nuovo Statuto articolo 5.	
	Secondo quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Set-	
	- 4 -	

	tore, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da	
	quelle di interesse generale, a condizione che siano strumen-	
	tali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal	
	predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso	
	(art. 3 c. 7).	
	L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta	
	fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e cor-	
	rettezza con i sostenitori e il pubblico (art. 3 c.8).	
	Gli artt. 6 e 7 introducono e specificano la figura dell'asso-	
	ciato, i caratteri della domanda di ammissione e i casi di	
	esclusione. Rimangono invariati i requisiti dei soci, mentre	
	la procedura di ammissione consta di due momenti: la delibera	
	del Consiglio Direttivo e la ratifica dall'Assemblea. Il comma	
	5 prevede la possibilità per soggetti minorenni (in possesso	
	di un'età minima di almeno 16 anni compiuti) di presentare do-	
	manda di ammissione all'organizzazione, controfirmata	
	dall'esercente la responsabilità genitoriale.	
	Vengono definiti i termini entro i quali il Consiglio Diretti-	
	vo può deliberare l'ammissione o il rigetto di una domanda di	
	ammissione presentata allo stesso. In quest'ultimo caso è pre-	
	visto, altresì, un obbligo di motivazione, comunicato per	
	iscritto all'interessato entro e non oltre 60 giorni dalla da-	
	ta della deliberazione. All'appellante deve essere garantito	
	in Assemblea il diritto al contraddittorio.	
	Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti,	
	- 5 -	

	delle comunicazione di recesso o delle delibere di esclusione	
	nel libro soci.	
	L'art. 8 amplia i diritti e i doveri dei soci, attribuendogli	
	l'elettorato passivo e attivo per le cariche sociali. Nel com-	
	ma 2 viene altresì specificato che i soci votano in Assemblea	
	solo se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e	
	se risultano in regola con il pagamento della quota associati-	
	va.	
	Nell'ottica di precisazione sui caratteri dell'Associazione e	
	degli associati, si propone di meglio precisare e definire la	
	figura del volontario associato e i caratteri dell'attività	
	svolta in sintonia con le finalità dell'Associazione. L'art. 9	
	infatti sancisce che la qualità di associato volontario è in-	
	compatibile con qualsiasi forma di lavoro e retribuzione; ai	
	volontari possono essere rimborsate solo le spese effettiva-	
	mente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i	
	limiti massimi previsti dalla legge e le condizioni preventi-	
	vamente stabilite dall'organizzazione.	
	L'art. 10 sostituisce l'art.7 del vigente Statuto e definisce	
	quali sono gli organi sociali dell'organizzazione: l'Assemblea	
	degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente e, in	
	attuazione dell'art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, al	
	verificarsi delle condizioni previste per la loro nomina,	
	l'organo di controllo e l'organo di revisione (così come indi-	
	cato nei nuovi articoli 17 e 18)	
	- 6 -	

	Gli artt. 11,12,13,14 del nuovo Statuto così come proposto,	
	sono dedicati all'Assemblea dei soci: questa è convocata, in	
	via ordinaria, almeno una volta all'anno dal Presidente	
	dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso	
	scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario,	
	il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda	
	convocazione. È altresì convocata dal Presidente in via	
	straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario. L'Assem-	
	blea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli	
	associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessa-	
	rio.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresen-	
	tare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun	
	associato può rappresentare sino ad un massimo di due associa-	
	ti.	
	E' altresì proposta la possibilità, su richiesta del Presiden-	
	te, di riunire l'Assemblea mediante videoconferenza, sempre	
	che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consen-	
	tito di seguire la discussione in modo simultaneo, di interve-	
	nire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affronta-	
	ti e di partecipare alla votazione.	
	Vengono mantenute le competenze dell'assemblea ordinaria e	
	straordinaria e viene sancita la maggioranza dei voti espres-	
	si necessaria per le delibere in prima e in seconda convoca-	
	- 7 -	

	zione dell'assemblea straordinaria. L'assemblea ha il compito	
	di eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo e	
	di revisione di cui all'art 30 del codice del terzo settore,	
	deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'organizzazione, nonché delibera sugli altri og-	
	getti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo	
	statuto alla sua competenza.	
	Nella proposta degli artt. 15 e 16 della Statuto viene de-	
	scritta la composizione, la nomina, la convocazione del Consi-	
	glio Direttivo, nonché le competenze dello stesso: oltre	
	all'ordinaria amministrazione dell'organizzazione, alla predi-	
	sposizione del bilancio di esercizio da sottoporre all'Assem-	
	blea; cura la tenuta dei libri sociali ed è responsabile degli	
	adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS; disciplina am-	
	missione ed esclusione degli associati e determina le quote	
	associative annue. Al comma 5 è proposta l'elezione al proprio	
	interno del Segretario - Tesoriere, il quale si occupa della	
	gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo dele-	
	gate dal Consiglio Direttivo.	
	A norma dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, il Consi-	
	glio Direttivo delibera sulla responsabilità dei componenti	
	degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei	
	loro confronti.	
	Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti tra	
	le persone fisiche associate, dall'Assemblea dei soci, di cui	
	- 8 -	

	uno Presidente eletto direttamente dall'Assemblea, e resta in	
	carica per 4 anni.	
	L'art.17 definisce la figura del Presidente dell'Organizzazio-	
	ne, eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappre-	
	senta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che	
	la impegnano verso l'esterno. Resta in carica 4 anni come il	
	Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per di-	
	missioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assem-	
	blea.	
	A norma dell'art. 15 del Codice del Terzo settore, nel nuovo	
	articolo 20 è previsto l'obbligo per l'organizzazione di tene-	
	re il libro degli associati, delle adunanze e delle delibera-	
	zioni dell'Assemblea, delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo, delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, nonché il	
	registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo	
	non occasionale.	
	La proposta dell'art. 21 sostituisce il vigente articolo 4 co-	
	me segue: elenca le risorse economiche dell'Associazione e le	
	amplia con ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs.	
	117/2017.	
	Seguono gli articoli 22, con ad oggetto i beni mobili e immo-	
	bili dell'associazione, e 23, circa il divieto di distribuzio-	
	ne degli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o	
	capitale durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art.8	
	- 9 -	

	c.2 del D.Lgs 117/2017 e obbligo di utilizzo del patrimonio	
	per lo svolgimento dell'attività statutaria.	
	L'articolo 30 richiama l'articolo 9 del decreto 117/2017 per	
	ciò che riguarda la devoluzione del patrimonio in caso di	
	estinzione o scioglimento dell'associazione. In quest'ultimo	
	caso, il Codice del Terzo Settore prevede il necessario parere	
	positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 c.1 per procedere alla	
	deliberare sulla destinazione del patrimonio residuo, nonché	
	alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto	
	dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore, qualora l'Assemblea	
	non proponga diversamente o non ci sia una diversa destinazio-	
	ne imposta dalla legge.	
	Il vigente articolo 14, titolato "Il bilancio" viene sostitui-	
	to dagli articoli 24 e 25; le modalità di redazione, di attua-	
	zione e presentazione del bilancio sono definite negli artico-	
	li 13,14,87 del D.Lgs. 117/2017.	
	Il Presidente comunica l'inserimento dell'articolo 27 preci-	
	sando che gli associati volontari che prestano attività di vo-	
	lontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la	
	responsabilità civile verso i terzi, e dell'articolo 28 ri-	
	guardante la responsabilità degli organi sociali per le obbli-	
	gazioni assunte nei confronti dei terzi che potranno far vale-	
	re i loro diritti sul fondo comune.	
	Il nuovo testo prevede all'art. 32 le disposizioni finali; per	
	quanto non espressamente previsto dello Statuto, si applicano	
	- 10 -	

	il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello	
	stesso, oltre che il Codice Civile e i principi generali	
	dell'ordinamento.	
	Sin d'ora, al raggiungimento dei requisiti per il riconosci-	
	mento della personalità, il Consiglio Direttivo può deliberare	
	in materia e procedere all'avvio delle procedure.	
	Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine	
	del giorno il presidente, al fine di consentire la parziale	
	applicazione del nuovo Statuto per il quadriennio 2020-2023, e	
	dato atto che tutti i componenti degli organi dell'associazio-	
	ne in carica hanno presentato le proprie dimissioni acquisite	
	agli atti dell'associazione, propone all'assemblea si adottare	
	un Consiglio Direttivo per il prossimo quadriennio 2020-2023,	
	composto da numero di 5 (cinque) membri, incluso il presiden-	
	te, precisando che si sono resi disponibili all'elezione negli	
	organi sociali:	
	- essa medesima SPADARO MARIA CARMELA nata a Ispica (RG) il	
	05/01/1965 e residente a Ispica in Via Delle Nazioni n.11, co-	
	dice fiscale SPDMCR65A45E366I, che si offre altresì di rico-	
	prire la carica di presidente;	
	- RUSTICO CONCETTA nata a Ragusa (RG) il 31/08/1978 e resi-	
	dente a Ispica in Via Trieste n.21 codice fiscale	
	RSTCCT78M71H163G;	
	- RAIMONDO MANUELA nata a Modica (RG) il 21/08/1990 e residen-	
	te a Rosolini in via Algeria n. 22, codice fiscale	
	- 11 -	

	RMNMNL90M61F258G;	
	- CANNATA DOROTEA nata a Ispica (RG) il 15/06/1966 e residente	
	a Ispica in Via Del Carrubo n. 2 codice fiscale	
	CNNDRT66H55E366A;	
	- FIGURA MARGHERITA nata a Ispica (RG) il 16/09/1968 e resi-	
	dente a Ispica in Via Salso n.13 codice fiscale	
	FGRMGH68P56E366J.	
	Indi il presidente chiede ai presenti se qualcun altro offra	
	la propria disponibilità a candidarsi ricevendo risposta nega-	
	tiva.	
	A questo punto, terminata la sua esposizione, poiché, anche in	
	relazione al terzo punto posto all'ordine del giorno, nessuno	
	chiede la parola, il presidente invita l'assemblea a votare	
	l'approvazione del nuovo statuto dell'associazione, come sopra	
	proposto, nonché ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio	
	Direttivo.	
	L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con vo-	
	to espresso mediante alzata di mano, all'unanimità degli in-	
	tervenuti	
	delibera:	
	1) di approvare nella sua interezza il nuovo testo dello sta-	
	tuto sociale così come esposto dal presidente;	
	2) di prendere atto delle dimissioni dei componenti dell'orga-	
	no direttivo ed accettarle;	
	3) di adottare per il quadriennio 2020-2023 un Consiglio Di-	
	- 12 -	

	rettivo composto da numero di 5 (cinque) membri incluso il	
	presidente;	
	4) di nominare quali componenti del nuovo Consiglio Direttivo	
	gli associati Rustico Concetta, Raimondo Manuela, Cannata Do-	
	rotea, Figura Margherita e la medesima Spadaro Maria Carmela	
	con la carica di Presidente e legale rappresentante dell'ente;	
	5) di conferire ad essa medesima presidente mandato di appor-	
	tare allo statuto dell'associazione tutte le eventuali ulte-	
	riori modifiche o integrazioni richieste dal Registro Unico	
	del Terzo Settore in sede di iscrizione e dall'Autorità tuto-	
	ria competente ed ogni ulteriore potere occorrente per la pie-	
	na esecuzione di quanto oggi deliberato.	
	Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la paro-	
	la il presidente dichiara l'assemblea sciolta alle ore diciannove e minuti dieci indi mi consegna il nuovo testo aggiornato	
	dello statuto sociale approvato dall'assemblea che viene da me	
	Notaio allegato al presente atto sotto la lettera "B", previa	
	dispensa dalla lettura avutane dalla comparente.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, in parte	
	scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me completa-	
	to, con mezzi informatici, su quattordici pagine di quattro	
	fogli fin qui, e ne ho dato lettura alla comparente che lo ap-	
	prova e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove e mi-	
	nuti venticinque	
	F.to Spadaro Maria Carmela n.q.	

F.to Gabriele Fanti Notaio



VO.SDI - Associazione Volontari Sostegno Disabili Onlus

ELENCO SOCI Vo.S.Di. Onlus

1. **Spadaro Maria Carmela**, nata a Ispica (RG) il 05/01/1965, residente in Ispica in via Delle Nazioni n.11, C.I. n. AX3807677 rilasciata dal comune di Ispica, C.F. SPDMCR65A45E366I.
2. **Rustico Concetta**, nata a Ragusa (RG) IL 31/08/1978, residente in Ispica in via Trieste n.21 p.1, C.I. n. AV4667921 rilasciata dal comune di Ispica, C.F. RSTCCT78M71H163G.
3. **Raimondo Manucla**, nata a Modica (RG) IL 21/08/1990, residente in Rosolini via Algeria n.22, C.I. n. CA30217EH rilasciata dal comune di Rosolini, C.F. RMNMNL90M61F258G.
4. **Cannata Dorotea (SOCIO FONDATORE)** nata a Ispica (RG) il 15/06/1966, residente in Ispica in via del Carrubo n.2, C.I. n. AU4617142 rilasciata dal comune di Ispica, C.F. CNNDRT66H55E366A.
5. **Figura Margherita**, nata a Ispica (RG) il 16/09/1968, residente in Ispica in via Salso n.13, C.I. n. AT2232821 rilasciata dal comune di Ispica, C.F. FGRMGH68P56E366J.
6. **Criscione Laura**, nata a Ragusa (RG) 17/08/1985, residente in Ragusa in via Madre Teresa Di Calcutta n.52, C.I. n. 3363582AA rilasciata dal comune di Ragusa, C.F. CRSLRA85M57H163H.
7. **Di Benedetto Carmelo**, nato a Ragusa (RG) il 28/03/1958, residente in Ispica in via Delle Nazioni n.11, C.I. n. AU4615521 rilasciata dal comune di Ispica, C.F. DBNCML58C28H163W.
8. **Donzella Stefania**, nata a Ispica (RG) il 22/04/1968, residente in Ispica in via Campania n.4 p.2 i.1, C.I. n. AV4667570 rilasciata dal comune di Ispica, C.F. DNZSFN68D62E366E.
9. **Ferrante Giuseppa**, nata a Ispica (RG) il 11/07/1960, residente in Ispica in via Anapo n.1, C.I. n. AU4616493 rilasciata dal comune di Ispica, C.F. FRRGPP60L51E366O.
10. **Moncada Carmelinda**, nata a Ragusa (RG) il 06/06/1991, residente in Ispica in via N. Sauro n. 79 p.1, C.I. n. AT2233768 rilasciata dal comune di Ispica, C.F. MNCCML91H46H163P.
11. **Paternò Marcella**, nata a Vittoria (RG) il 28/01/1961, residente in Ispica in via del Carrubo, C.I. n. AT2232839 rilasciata dal comune di Ispica, C.F. PTRMCL61A68M088K.

Sede legale: Via Socrate/Ang. Via Trieste ISPICA - Codice Fiscale: 90013240883

Cell. 339/7872780 telefax 0932/704761

Iscritta registro generale regionale delle organizzazioni del volontariato al n. 607 con D. D. G. n. 4360 del 09-12-2002

e-mail vosdi@email.it



VO.S.DI. - Associazione Volontari Sostegno Disabili Onlus

12. **Perentin Arianna**, nata a Broken Hill (AUS) IL 16/01/1961, residente in Ispica in via Parini n.1, C.I. n. AS4701417 rilasciata dal comune di Ispica, C.F. PRNRNN61A56Z355V.
13. **Quarrella Giannina**, nata a Modica (RG) il 26/03/1985, residente in Ispica in via Contrada Salmeci, snc, C.I. n. CA86901AR rilasciata dal comune di Ispica, C.F. QRRGNN85C66F258Y.
14. **Nigro Giuseppe**, nato a Ispica (RG) il 26/02/1956, residente in Ispica in via Anapo n.1, C.I. n. AU4582141 rilasciata dal comune di Ispica, C.F. NGRGPP56B26E366W
15. **Rustico Giacomo**, nato a Ragusa (RG) il 23/03/1964, residente in Ispica in via Campania n.4 p.2 i.1, C.I. n. AY3302281 rilasciata dal comune di Ispica, C.F. RSTGCM64C23H163M.
16. **Santacroce Maria**, nata a Ispica (RG) il 07/09/1963, residente in Ispica in via Sicilia n.73, C.I. n. CA04336BW rilasciata dal comune di Ispica, C.F. SNTMRA63P47E366D.

Spediro Howe Penek

Gabriele Gatti Notaro



Sede legale: Via Socrate/Ang. Via Trieste ISPICA - Codice Fiscale: 90013240883

Cell. 339/7872780 telefax 0932/704761

Iscritta registro generale regionale delle organizzazioni del volontariato al n. 607 con D. D. G. n. 4360 del 09-12-2002
e-mail vosdi@email.it

STATUTO
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOSTEGNO DISABILI
Vo.S.Di. Onlus

In seguito

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
VOLONTARI OPERATORI SERVIZI DI INCLUSIONE
V.O.S.D.I. - ODV (ETS)

ART. 1
(Denominazione – sede - durata)

1. Ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 e del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., **l'Associazione Volontari Sostegno Disabili – Vo.S.Di. Onlus**, costituita in data 19 Novembre 2001, atto pubblico (Notaio Ettore Maltese in Ispica n. 24860 repertorio n. 8050 raccolta), **viene rinominata** Organizzazione di volontariato: **Volontari Operatori Servizi Di Inclusione – ODV in sigla V.O.S.D.I. ODV**. Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, operante senza fini di lucro.
2. L'associazione è iscritta nel registro generale delle organizzazioni del volontariato Regione Siciliana al n. 607 con D. D. G. n. 4360 del 09-12-2002.
3. L'acronimo ODV (ETS) è inserito nella denominazione, in via automatica e spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in quanto iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. L'organizzazione ha sede legale in via Socrate ang. Via Trieste nel Comune di Ispica.
5. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. La durata dell' Organizzazione di volontariato è illimitata.

ART. 2
(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

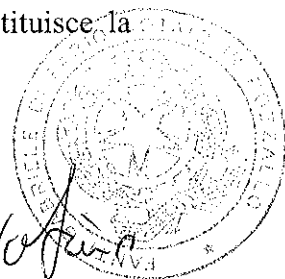
ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Speotero Houe Cate

Gabriele Jank Notaro



Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa opera nei seguenti settori:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, 112, e successive modificazioni;
- b) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2001, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- h) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- j) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. L'organizzazione nell'ambito dei settori di cui al precedente comma intende operare prevalentemente a favore dei disabili, delle famiglie, dei minori, dei giovani, degli anziani, degli extracomunitari e di tutti i soggetti in genere svantaggiati.

3. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla

- legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, 112, e successive modificazioni;
- b) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2001, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - f) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - g) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - h) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - i) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - j) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
4. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:
- a) Interventi e servizi presso strutture e case alloggio idonei ad assicurare ai disabili, agli anziani, ai soggetti svantaggiati le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale;
 - b) Interventi e attività presso centri diurni di incontro-ricreativi, istituzioni scolastiche e sociali;
 - c) Interventi e attività per l'inserimento sociale e lavorativo;
 - d) Tutela degli interessi diffusi;
 - e) Interventi di trasporto dei disabili, anziani, soggetti svantaggiati;
 - f) Interventi e attività di formazione professionale e aggiornamento;
 - g) Interventi socio-assistenziale e della riabilitazione;
 - h) Ogni servizio e intervento utile a favorire l'inserimento armonioso nelle istituzioni e alleviare i problemi ai soggetti svantaggiati e alle loro famiglie con servizi anche domiciliari;
5. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
6. È possibile assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomi, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

³ Spedero Howe Cornelia Galardi Gerbi Nofani



7. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
8. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
9. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Siciliana.

ART. 6 **(Membri dell'Associazione)**

1. Sono associati dell'organizzazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi, mosse da spirito di solidarietà, e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. Lo status di associato ha carattere permanente, può venir meno solo nei casi previsti dall'art.7

ART. 7 **(Ammissione - esclusione)**

1. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.
2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
4. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni (*in possesso di un'età minima di almeno 16 anni compiuti*), dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'organizzazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
9. Chiunque aderisca all'organizzazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti dell'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
10. La qualità di associato si perde:
 - per decesso,
 - per recesso,

- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi oppure trascorsi due mesi dal sollecito,
- per esclusione,
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione,
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'organizzazione.

11. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell'Assemblea. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto ai soci gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
12. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'organo direttivo ne prende atto nella prima riunione utile.
13. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

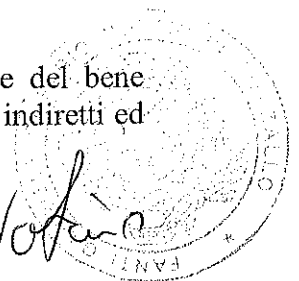
1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di
 - Eleggere il Presidente e gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.20;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
3. Hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
 - mantenere la massima riservatezza in relazione alle informazioni o stati di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dell'attività di volontariato.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

⁵ Spediro Herve Cuelo

Gabriele Zark Notaro



2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione, salvo i casi di necessità e nei limiti previsti dal nuovo Codice del Terzo Settore
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario, se non nei limiti previsti dalla disposizione dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117 del 2017.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo: obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del terzo settore.
 - Organo di revisione: obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 **(L'assemblea degli associati)**

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.
3. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
6. È convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. È altresì convocata dal Presidente in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
8. Tale comunicazione può avvenire mezzo lettera, sms, fax, e-mail spedita / divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
9. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
10. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
11. Su proposta del Presidente, l'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

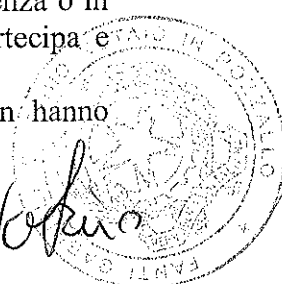
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- elegge il Presidente dell'organizzazione ed gli altri componenti il Consiglio Direttivo ;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Su proposta del Presidente è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Spedano Marie Carmela

Giulio Zotti



ART. 14
(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione e occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri eletti, tra le persone fisiche associate, dall'Assemblea dei soci, di cui uno Presidente.
3. Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
7. La convocazione è fatta mediante avviso scritto (EMAIL , SMS), il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
8. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
9. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
11. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
12. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
13. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 16
(Competenze Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
2. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'organizzazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, *
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
 - determina le quote associative annue;
3. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente eletto tra i componenti del C.D. ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
5. Il C.D. elegge al proprio interno il Segretario- tesoriere il quale si occupa della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal C.D.

ART. 17

(Il Presidente: poteri e durata in carica)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
6. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

⁹ Spediro Hené Camé Gubind Zant Nodine



7. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART 18

L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da uno (organo monocratico) a tre (organo collegiale) componenti eletti dall'Assemblea, tra i non associati e deve essere garantita la presenza di almeno un componente appartenente alla categoria di soggetti di cui all'art. 2397, c.2 del Codice Civile, cioè tra i revisori legali, iscritti nell'apposito registro.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo monocratico di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendente ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
7. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
8. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
9. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.19

L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

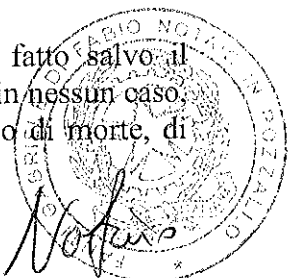
Art. 20 **(Libri sociali)**

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 21 **(Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di contributo minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'organizzazione da parte di chi intende aderire. È facoltà degli associati effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari.
3. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come determinato, e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'organizzazione né in caso di morte, di

Spedire a: Enrico Cernide *Gelindo Panti*



estinzione, di recesso o di esclusione dalla organizzazione, può pertanto farsi luogo la ripetizione di quanto versato al fondo di dotazione.

ART. 22

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione

che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27 **(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 **(Responsabilità della organizzazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 30 **(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 31 **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 **(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

13 Spedero Herve P... ..

Gabriele Forti



2. Al raggiungimento dei requisiti richiesti per il riconoscimento della personalità giuridica, il Consiglio Direttivo può procedere all'avvio della istanza agli organi preposti, adottando i provvedimenti richiesti a tal fine.

ART. 33 – (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.